

Risoluzione n. 14927 del 28.01.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Sarta per donna.

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera, c), il diploma di qualifica professionale di "Sarta per donna", conseguito nel 1973, possa considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, in primo luogo, va tenuto conto che il conseguimento del diploma, è avvenuto nel 1973, vale a dire ormai 38 anni fa, il che significa che, a priori, il confronto tra le materie di formazione professionale dell'epoca con quelle attualmente previste dagli ordinamenti, non è affatto agevole e deve pertanto essere effettuato con l'elasticità che tale circostanza richiede.

Detto ciò, si osserva che quanto previsto alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo in oggetto, confermato dal punto 11.5 della circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, ossia che uno dei requisiti per l'esercizio di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, consiste nell'essere in possesso di un diploma di scuola "*...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*", deve essere letto nel senso che le materie di cui sopra possono essere alternative.

In ogni caso i termini "commercio", "preparazione" e "somministrazione" richiamati alla predetta lettera c), sono sempre da intendersi riferiti agli alimenti: in tal senso quindi andranno effettuate le verifiche dei titoli di studio.

Pertanto, nel caso in cui il programma di un corso preveda la presenza della materia "merceologia", detta condizione non è sufficiente all'acquisizione del titolo professionale richiesto a meno che detta materia non riguardi gli alimenti.

In conseguenza di quanto sopra, ove la materia merceologia (prevista nel piano di studi dell'utente in questione finalizzato ad acquisire il diploma di qualificazione professionale di sarta per donna), come è presumibile, abbia riguardato esclusivamente fibre e tessuti, il titolo conseguito non può considerarsi valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

In tal caso, infatti, le nozioni di base acquisite all'epoca non possono essere in alcun caso assimilabili a quelle contenute nelle materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio che, per il loro carattere generale, sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)